

SCHEDA INFORMATIVA

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

(ART. 15, 17 E 18 DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA)

Rendita per coniugi

La rendita per coniugi viene versata in caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita (di vecchiaia o d'invalidità) coniugato.

Premessa per la rendita per coniugi

Alla morte dell'assicurato, il coniuge superstite deve soddisfare una delle seguenti condizioni per ricevere una rendita per coniugi:

- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli oppure
- deve aver compiuto 35 anni e il matrimonio deve essere durato almeno cinque anni (calcolando anche un'eventuale precedente convivenza ai sensi dell'art. 16 del regolamento di previdenza).

Se la premessa per la rendita per coniugi non è soddisfatta, il coniuge superstite riceve un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

Se il coniuge superstite si risposa, perde il diritto alla rendita per coniugi e riceve un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

Ammontare della rendita per coniugi

L'ammontare della rendita per coniugi è stabilito nel piano di previdenza, che è disponibile presso il datore di lavoro e la CPE.

Se il matrimonio è durato meno di dieci anni, l'ammontare della rendita per coniugi viene decurtato nel caso in cui il coniuge superstite sia più giovane di oltre 15 anni. La riduzione corrisponde al 3 % dell'importo della rendita per coniugi per ogni anno intero che supera i 15 anni, ma al massimo del 50 %.

Rendita per conviventi

Per informazioni consultare la scheda informativa «Diritto alla rendita per conviventi».

Rendita per orfani

Versamento e ammontare della rendita per orfani

I figli aventi diritto ricevono una rendita per orfani fino al 18° anno di età compiuto. Per i figli aventi diritto che sono ancora in formazione sussiste un diritto alla rendita fino al 25° anno di età compiuto.

Per figli aventi diritto si intendono i figli naturali e adottivi nonché i minori affidati, di cui l'assicurato si prendeva cura in modo duraturo e a titolo gratuito.

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde al 20 % della rendita di invalidità assicurata o corrente al momento del decesso. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia target.

Capitale di decesso

Se l' avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso è più elevato del capitale necessario a finanziare le rendite per coniugi e orfani, la differenza viene versata come capitale di decesso.

I riscatti volontari personali, i rimborsi di prelievi anticipati per proprietà di abitazione e i rimborsi in seguito a divorzio, che sono stati effettuati durante l'ultimo rapporto di previdenza con la CPE, assieme agli interessi maturati su queste somme, non sono calcolati ai fini della determinazione del suddetto avere di vecchiaia, ma vengono in ogni caso versati sotto forma di capitale di decesso. Le prestazioni di entrata apportate da precedenti rapporti di previdenza e i trasferimenti dalla previdenza vincolata (pilastro 3a) non sono considerati riscatti.

I prelievi anticipati per proprietà di abitazione, i trasferimenti di averi di vecchiaia in seguito a divorzio e le riduzioni dell' avere di vecchiaia dovute al pensionamento parziale, che sono avvenuti durante l'ultimo rapporto di previdenza, vengono dedotti dagli importi elencati nel paragrafo precedente e portano ad una diminuzione del capitale aggiuntivo versato.

In caso di decesso di un pensionato, il capitale di decesso corrisponde al 300% della corrente rendita di vecchiaia target annua, meno la somma delle rendite già versate.

Per maggiori dettagli, esempi di calcolo e informazioni sui beneficiari in caso di decesso vogliate consultare la scheda informativa «Beneficiari del capitale di decesso».

Documenti necessari in caso di decesso

In caso di decesso occorre inoltrarci i moduli «Notifica di decesso», «Richiesta di prestazioni per superstiti» e copie dei documenti elencati nei moduli.

Riduzione delle prestazioni

Se alla morte di un assicurato le prestazioni della CPE, sommate ad altri redditi computabili, superano l'80 % dell'ultimo salario annuo annunciato, esse vengono ridotte in modo da non superare il suddetto limite.

Per redditi computabili si intendono in particolare le prestazioni dell'AVS, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per maggiori dettagli rimandiamo all'articolo 26 del regolamento di previdenza.

Riserva di modifiche

La CPE può modificare in qualsiasi momento le condizioni per il versamento nonché la tipologia e l'ammontare delle prestazioni.